

Allegato A

Programma pluriennale riguardante la concessione di fondi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. A) e B) della L.R. 12/2023

In attuazione dell'art. 10, comma 1, della L.R. 12/2023 si concorre allo sviluppo dei consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante:

- a) la concessione di fondi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 10;
- b) il conferimento di fondi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b).

1. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domande di ammissione ai fondi i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere composti da almeno trecento imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;
- operare nella Regione Emilia-Romagna;
- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

2. Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione ai fondi di cui all'art. 10 della citata L.R. 12/2023, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente seguendo le indicazioni contenute al suo interno esclusivamente mediante l'apposito applicativo di gestione istanze ElixForms entro e non oltre il 30 giugno, o il primo giorno feriale successivo nel caso in cui il 30 giugno ricada nelle giornate di sabato o di domenica.

Il Dirigente competente può approvare, modificare e integrare, tempo per tempo, la modulistica di dettaglio, la modalità di invio o il termine di presentazione della domanda.

3. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al precedente paragrafo 2;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;
- c) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 5.

4. Percentuali di riparto e misura dei fondi ai consorzi fidi

I fondi (sia garanzia che interessi), complessivamente destinati alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, sulla base delle disponibilità di bilancio verranno ripartiti fra i consorzi fidi, in proporzione all'importo globale delle garanzie anno per anno emesse sulle diverse operazioni di finanziamento erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli bancari convenzionati, garantite dai consorzi fidi ed effettivamente erogate nel periodo a favore delle imprese che esercitano un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi della Regione Emilia-Romagna ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda. Tale aggregato non deve comprendere operazioni conteggiate o conteggiabili nel calcolo delle garanzie per concorrere ai contributi di cui alla legge regionale 40/2002. Per quanto riguarda la quantificazione di tale aggregato il Confidi deve riportare il flusso delle garanzie erogate in termini nominali negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di presentazione della domanda.

5. Procedimento di istruttoria e concessione dei fondi ai consorzi fidi

L'istruttoria viene effettuata dal Settore regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre la proposta di riparto delle disponibilità di bilancio.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Il Dirigente competente con apposito atto concede i fondi previsti negli appositi capitoli di bilancio, provvedendo contestualmente all'impegno delle risorse disponibili. Eventuali successive integrazioni del bilancio regionale verranno assegnate in base alle graduatorie in quel momento esistenti, già redatte ai sensi del paragrafo 4.

Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione del programma regionale di riparto dei fondi è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il programma regionale di riparto dei fondi verrà pubblicato sul B.U.R.E.R.T. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 241/90, qualora necessaria, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

E' competente di questo procedimento il Settore Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051

5276966, e-mail StrumentiFinanziariDGCLI@regione.emilia-romagna.it - Email certificata: StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it).

Il presente bando per la concessione dei fondi vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

6. Termini e modalità di liquidazione dei fondi ai consorzi fidi

La liquidazione dei fondi concessi ai consorzi fidi avviene anno per anno con riferimento alle risorse di bilancio impegnate.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni e chiarimenti circa la documentazione presentata.

7. Ulteriori obblighi a carico dei consorzi fidi

I consorzi fidi che beneficiano dei fondi regionali sono tenuti a:

- a) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc;
- b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione ai sensi art. 10, comma 2, lett. c), L.R. 12/2023;
- c) destinare prioritariamente all'incremento del fondo di garanzia finanziato gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai sensi art. 10, comma 4, L.R. 12/2023;
- d) procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati.

8. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle imprese associate

I consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi che utilizzando finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi, assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:

- a) l'avviamento, l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
- b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, compresi gli investimenti immateriali, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato può essere inclusa una quota dedicata alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti o di liquidità finalizzata alla gestione finanziaria dell'attività entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato possono inoltre essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda al Confidi.

9. Regime di aiuto e misure delle agevolazioni

I contributi in conto interessi attualizzati e le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 pubblicato sulla GUUE del 15.12.2023. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.

I consorzi fidi, prima di concedere gli aiuti, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto dall'impresa unica, durante i tre anni solari precedenti, al fine di accertare che le agevolazioni concedibili sotto forma di garanzia e in conto interessi attualizzato, sommate a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale "de minimis" che non deve superare 300.000,00 EUR nell'arco del periodo suddetto.

I consorzi fidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo in conto interessi attualizzato ricevuto nonché l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e circa il loro carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 2023/2831 pubblicato sulla GUUE in data 15.12.2023.

La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni sotto riportate:

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ai sensi art. 4 comma 6 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 se:

“a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-”, e uno dei due seguenti valori:

b) la garanzia non supera in alcun momento l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento”;

I confidi comunicano alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta, come somma dell'agevolazione sotto forma di garanzia e dell'agevolazione sotto forma di tasso interesse:

- l'agevolazione sotto forma di garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore secondo i criteri di cui alla “Lettera del 06/07/2010 di accoglimento dell’Aiuto di stato 182/2010”, di cui al link: [https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Aiuto di Stato 182 2010.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Aiuto_di_Stato_182_2010.pdf) In particolare, l’ESL sarà calcolato quale differenza tra costo di mercato e costo a carico del beneficiario finale attualizzata, utilizzando il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

- l'agevolazione sotto forma di tasso di interesse sul finanziamento, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore secondo i criteri di cui alla “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02”. In particolare, l’ESL sarà calcolato quale differenza tra costo di mercato e costo a carico del beneficiario finale attualizzata utilizzando il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Affinché le imprese siano ammesse a contributo, si precisa che sia le agevolazioni sotto forma di garanzia, sia le agevolazioni sotto forma di interessi devono generare a favore delle imprese un ESL positivo;

Detto contributo non può superare 6 punti %, su riferimento annuale, del tasso di interesse del finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica adottata.

Per quanto riguarda le imprese operanti nei territori della montagna, la misura del contributo può essere elevata fino ad un massimo di 7 punti % del tasso di interesse relativo al finanziamento.

Al netto del contributo, il tasso di interesse sul finanziamento a carico del beneficiario non potrà essere inferiore all'1%.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.

10. Imprese ammissibili, requisiti di ammissibilità e priorità

Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti:

- 1) avere sede operativa (unità locale) oggetto di intervento in Emilia-Romagna, risultante da relativa visura camerale;
- 2) essere considerate piccole imprese ai sensi del decreto 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005)”;
- 3) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;

4) non trovarsi in stato di crisi, insolvenza, sovraindebitamento, fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi di impresa e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

5) esercitare un'attività economica identificata come prevalente come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi;

Settori ATECO ammessi:

- Sezione G, tutta la sezione ad esclusione della classe G.45.20 (Manutenzione e riparazione autoveicoli) e della categoria G.45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, inclusi gli pneumatici);
- Sezione I limitatamente alla divisione 56 (Attività dei servizi di ristorazione);
- Sezione J (servizi di informazione e comunicazione);
- Sezione K (attività finanziarie e assicurative);
- Sezione L (attività immobiliari);
- Sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche);
- Sezione N limitatamente alle divisioni 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e 80 (Servizi di vigilanza e investigazione);
- Sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento);
- Sezione S limitatamente alle divisioni 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) e 96 (Altre attività di servizi per la persona).

Non si possono prendere in considerazione le attività specificatamente ricomprese nelle agevolazioni previste dalla L.R. 40/02.

6) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto. Tale condizione dovrà essere dichiarata dai soggetti interessati nella domanda fatta al Confidi;

7) Le imprese che ricevono agevolazione dal presente provvedimento non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche dalla L.R. 40/02;

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato dai consorzi fidi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti

L'esito negativo anche di uno dei controlli di cui sopra comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte del consorzio fidi.

11. Rendicontazione

Le cooperative ed i consorzi fidi devono impegnare presso i beneficiari finali i fondi concessi sia per la garanzia sia per il conto interessi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stanziamento nel bilancio regionale, salvo proroga, presentando la relativa rendicontazione utilizzando la modulistica a disposizione sul sito istituzionale della Regione.

Per quanto riguarda la garanzia, il contributo si intende utilizzato all'atto della concessione della garanzia alle imprese e non necessariamente qualora si verifichi l'escussione.

Se alla scadenza di tale periodo i fondi sono inutilizzati in tutto o in parte, come documentato dalla rendicontazione resa dal Confidi, la Regione si riserva di procedere al recupero dei fondi inutilizzati, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

12. Controlli e revoche

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei fondi di garanzia e abbattimento tassi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

In caso di revoca dei fondi garanzia e interessi concessi con recupero di importi già erogati, il consorzio fidi dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

13. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

I presenti criteri per la ripartizione dei fondi regionali di garanzia e abbattimento tassi a favore dei Confidi beneficiari ed i provvedimenti di approvazione di detti fondi sono pubblicati ai sensi art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del medesimo D.lgs."

14. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 – Mezzanino - Bologna.

4. Responsabili del trattamento - L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a. assegnazioni di fondi di cui al "Programma pluriennale riguardante la concessione di fondi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. A) e B) della L.R. 12/2023 ".

7. Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Sono soggetti a comunicazione a Enti terzi, esclusivamente a fini istruttori per la verifica delle dichiarazioni rese in materia di antimafia, DURC, C.U.P. etc. alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna nella domanda di contributi ai sensi art. 10 L.R. n. 12/2023 ed ai sensi art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accedere ai fondi regionali.